



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Trento, 27 aprile '09

Prot. 1296 /09 - F. 358/09
(da citare nella corrispondenza)

Spett.le

Oggetto: interpretazione norme T.U.L.R.O.C.

Gentili Signori,

facendo seguito al quesito da Voi postomi circa le dimissioni di otto consiglieri del Comune di Lasino (equivalenti a metà del Consiglio, più un ulteriore consigliere) valutando la problematica in termini astratti - e cioè presumendo, senza effettivamente acclararlo, che la prospettazione di fatto da voi fornita sia corretta - sono brevemente a sottoporvi le mie valutazioni.

Ora, giusta il combinato disposto degli artt. 12 e 83 T.U.L.R.O.C., si può procedere alla surroga del consigliere dimissionario, o dei consiglieri dimissionari, entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 83, c. 1, lett. b, numero 5.

Tale disposizione prevede appunto che le dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, prodotte entro 20 giorni dalla presentazione delle prime dimissioni, e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari, comportano lo scioglimento del Consiglio.

Nel caso di specie, stando alle indicazioni da voi fornite, le dimissioni del primo consigliere comunale si sono verificate il 20 aprile 2009; le rimanenti dimissioni

(nel numero complessivo di sette) si sono verificate il 21 aprile fra le ore 14 (due dimissioni) e le ore 16 circa (cinque dimissioni).

Medio tempore, verso le 15 di quel medesimo 21 aprile, sarebbe stato rapidissimamente convocato il Consiglio comunale (per le sedute del 24 e 27 aprile), nella prospettiva di procedere alla surroga dei primi tre consiglieri dimessisi.

Ora, ipotizzando ancora una volta che questa ricostruzione fattuale sia rigorosa, la disciplina sopra menzionata statuisce che le dimissioni cui la legge riconnette lo scioglimento del Consiglio, sono, si diceva, quelle che si verificano "comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dimissionario".

Tanto premesso, ritengo che il termine data debba essere inteso come "giorno" e non possa essere ragionevolmente interpretato come "ora", o persino, paradossalmente, come "minuto", o come "secondo".

Durante la medesima giornata, e cioè il 21 aprile - che è anche la data di convocazione del Consiglio destinato a surrogare i consiglieri dimissionari - nel breve volgere di due ore il Consiglio si è ritrovato a disporre di un *quorum* inferiore alla metà dei propri componenti.

Se questi sono i fatti, ne risultano pertanto integrati, a mio giudizio, gli estremi per lo scioglimento del Consiglio stesso.

In termini di *analogia iuris*, si aggiunga poi che nei casi in cui l'ordinamento prevede il richiamo ad un termine fisso, o il rispetto di un termine fisso in cui assuma rilevanza il computo delle frazioni di giorno, lo fa, di regola, con locuzione inequivoca (si pensi all'ordine di iscrizione delle ipoteche: artt. 2852 e 2853 c.c.), o in maniera esplicita, distinguendo il giorno dall'ora.

Si considerino in tal senso, senza pretesa alcuna di completezza, le disposizioni in materia di ricezione da parte del notaio di un testamento pubblico (art. 603 c.c.), per citare un caso puntuale; oppure, menzionando ipotesi di rilevanza più generale, si valutino le norme sui termini processuali (art. 155 c.p.c.; art. 172 c.p.p.).

E' forse pleonastico aggiungere, infine, che per "giorno" - e dunque per "data" - deve intendersi la giornata utile, tenuto conto (in questo senso sì) degli orari di chiusura degli uffici pubblici, o - se la data utile sia da intendersi come data di spedizione di un atto o di un oggetto - degli orari di chiusura dei centri di spedizione delle poste.

Concludendo, mi sia consentito evidenziare che l'interpretazione qui non condivisa della disciplina in oggetto si risolverebbe in una preconcepita difesa dello *status quo*, vanificando la medesima ragion d'essere della normativa di riferimento.

Resto comunque a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o future necessità, mentre colgo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Funzionario responsabile:
Saverio Agnoli/lc

LA DIFENSORE CIVICO
- Donata Borgonovo Re -

